


**CANTONE DEI GRIGIONI**

**COMUNE DI GRONO**

---



**REGOLAMENTO  
DEL COMUNE DI GRONO  
SULL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

**APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE  
IL 25 NOVEMBRE 2012**

# INDICE

---

Articolo

## I Generalità

Ambito di validità e scopo	1
Compiti del Comune	2
Riserva del diritto superiore	3

## II Approvvigionamento idrico

### 1. Generalità

Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico	4
Obbligo d'allacciamento	5
Allacciamento	6

### 2. Allestimento ed utilizzo

Principio	7
Collaudo	8
Condutture di acqua	9
Regime della pressione	10
Contatori d'acqua	11
Diritto di prelievo	12
Fornitura d'acqua	13
Acqua per lavori di costruzione	14
Consumo d'acqua	15
Impianti di spegnimento (idranti)	16
Fontane	17

### 3. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Esercizio, manutenzione e rinnovo	18
Controllo ed eliminazione di difetti	19
Controllo della qualità	20
Responsabilità	21

## III Finanziamento

### 1. Impianti pubblici

#### 1.1. Generalità

Generi di tasse	22
Calcolo, tassazione e prelievo	23
Obbligo delle tasse	24

## **1.2. Tasse d'allacciamento**

Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico	25
Tasse speciali d'allacciamento	26
Tassazione	27
Scadenza e prelievo	28

## **1.3. Tasse annuali d'uso**

Tassa base	29
Tassa commisurata alla quantità	30
Scadenza e prelievo	31

## **1.4. Rimedi legali**

Reclami	32
---------	----

## **2. Impianti privati**

Impianti privati	33
------------------	----

## **IV Disposizioni esecutive e finali**

Entrata in vigore e disposizioni transitorie	34
--	----

**Annesso:** schema delle tasse (parte integrante del presente regolamento)

## **I Generalità**

### Ambito di validità e scopo

Art. 1

- 1 Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'approvvigionamento idrico, nonché i rapporti fra il Comune e le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati allacciati agli impianti comunali dell'approvvigionamento idrico.
- 2 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'approvvigionamento idrico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.
- 3 Il Municipio può approvare o prescrivere l'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino da parte di fondi che non possono essere allacciati agli impianti comunali, a condizione che esista una rispettiva convenzione fra i Comuni. Con le stesse premesse vengono allacciati agli impianti comunali fondi ubicati sul territorio di un Comune vicino.
- 4 Per i fondi allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino valgono le prescrizioni tecniche relative all'approvvigionamento idrico vigenti di volta in volta nel Comune vicino, così come le rispettive tasse d'allacciamento e sul consumo. L'esecuzione delle presenti prescrizioni spetta agli organi competenti del Comune su cui sono ubicati i fondi.

### Compiti del Comune

Art. 2

- 1 Il Comune allestisce e gestisce un impianto proprio d'approvvigionamento idrico, nonché un impianto di spegnimento (rete degli idranti). Esso adotta i provvedimenti necessari per la protezione e la garanzia di fornitura dell'acqua potabile.
- 2 L'estensione territoriale dell'approvvigionamento idrico e della rete degli idranti è determinata dal piano generale di urbanizzazione. I relativi impianti sono allestiti entro le scadenze previste nel programma d'urbanizzazione.
- 3 Il Comune ha la facoltà di sorvegliare gli impianti privati allacciati alla rete pubblica.

### Riserva del diritto superiore

Art. 3

- 1 Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.
- 2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale in materia.

## **II Approvvigionamento idrico**

### **1. Generalità**

#### Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico

Art. 4

- 1 Gli impianti d'approvvigionamento idrico si suddividono in impianti comunali e impianti privati a dipendenza delle rispettive proprietà.
- 2 Sono impianti comunali gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dal Comune, come le captazioni di sorgenti, le vasche intermedie, i serbatoi d'accumulazione, le stazioni di riduzione della pressione, gli impianti di pompaggio, le condutture dell'acqua e della rete d'idranti, le installazioni antincendio, gli idranti, le fontane pubbliche.
- 3 Sono impianti privati gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture d'allacciamento agli edifici comprese le installazioni di blocco (saracinesche), i ventili di riduzione della pressione, le condutture all'interno degli edifici, le fontane private.
- 4 Il Comune allestisce un piano catastale riguardante gli impianti pubblici e privati d'approvvigionamento idrico esistenti sul suo territorio.

#### Obbligo d'allacciamento

Art. 5

- 1 Nell'area dell'approvvigionamento idrico comunale tutte le nuove costruzioni che vanno rifornite d'acqua sono da allacciare alle condutture pubbliche. In casi eccezionali il Municipio può autorizzare impianti privati d'approvvigionamento idrico.
- 2 Gli edifici e gli impianti esistenti vanno allacciati se una tale misura risulta opportuna e ragionevole. Il Municipio determina il momento dell'allacciamento.
- 3 Per nuovi edifici va allestito al momento dell'inizio dei lavori un allacciamento provvisorio per l'acqua necessaria per la costruzione. L'allacciamento definitivo va allestito durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.
- 4 Il permesso d'allacciamento è rilasciato nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

#### Allacciamento

Art. 6

- 1 Il Comune stabilisce il punto d'allacciamento e la natura dello stesso.
- 2 In linea di massima va allestito per ogni particella un proprio allacciamento. Il Municipio può decretare delle eccezioni o autorizzarle a richiesta. In caso di divisione di particelle può essere prescritto un allacciamento proprio per ogni nuova particella risultante dopo la divisione.
- 3 Il Municipio decide se l'allacciamento degli impianti privati a quelli pubblici debba essere eseguito dal Comune o dai richiedenti.

## **2. Allestimento ed utilizzo**

### Principio

Art. 7

- 1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno allestiti e gestiti a regola d'arte ed in base ai principi della relativa tecnica. Nel caso in cui per le condutture che immettono l'acqua nel serbatoio sia necessaria una riduzione di pressione, essa va utilizzata se possibile per la produzione di energia elettrica.
- 2 Nel caso in cui non siano contenute in questo regolamento delle speciali prescrizioni tecniche, il Municipio emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò facendo essa tiene conto delle specifiche norme e delle raccomandazioni rilasciate dalle associazioni professionali.
- 3 I lavori agli impianti privati d'approvvigionamento idrico allacciati alla rete comunale possono essere eseguiti solo da professionisti qualificati che si impegnano ad effettuare in ogni tempo le riparazioni necessarie.

### Collaudo

Art. 8

- 1 La fine dei lavori degli impianti d'approvvigionamento idrico va annunciata al Municipio prima di procedere alla copertura. Il Municipio, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti all'impianto pubblico, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati.
- 2 Se il Comune non provvede in occasione del collaudo alla misurazione dell'ubicazione degli impianti d'approvvigionamento idrico, in particolare del tracciato delle condutture, i committenti inoltrano, entro tre mesi dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico.

### Condutture d'acqua

Art. 9

- 1 Per l'allestimento di tutte le condutture d'acqua va utilizzato materiale di qualità ineccepibile in grado di reggere alla pressione dell'acqua.
- 2 Nel punto d'allacciamento alle condutture comunali va installata una saracinesca, munita di una rispettiva tavola di localizzazione. La saracinesca costituisce un accessorio delle condutture d'allacciamento ed è di proprietà privata.
- 3 Le condutture dell'acqua vanno interrate e immerse nell'edificio a profondità sufficiente per garantire la protezione dal gelo (minimo m 0.80). Qualora per l'allacciamento all'edificio si utilizzino delle condutture in materia sintetica, va garantita, se fattibile dal punto di vista tecnico, la possibilità del loro disgelo mediante l'impiego di elettricità.
- 4 Negli impianti combinati per l'acqua potabile e l'acqua ad uso artigianale e industriale sono da adottare dei provvedimenti in grado di evitare il rigurgito di quest'ultima.

- 1 Nel caso in cui la pressione della rete risulti troppo elevata, nelle condutture d'entrata nell'edificio va installato una valvola di riduzione della pressione. Tutti i costi generati in tale connesso o provocati da guasti derivanti dal mancato rispetto di questa norma sono a carico dei privati.
- 2 Se la pressione della rete delle conduttore non è sufficiente, con l'autorizzazione del Municipio possono essere adottati i provvedimenti necessari per aumentarla. Tutti i costi generati in tale connesso sono a carico dei privati.
- 3 Le perdite d'acqua sono da annunciare senza indugi al Comune.

- 1 In tutti gli edifici allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico vanno installati in luogo ben accessibile dei contatori d'acqua sulla condotta d'entrata. Prima e dopo il contatore d'acqua sono da installare delle saracinesche. Non è consentito il prelievo d'acqua dall'impianto prima del contatore. Le eccezioni sono regolate dall'art. 30.
- 2 Per l'approvvigionamento d'acqua necessario per piscine, il cui consumo non può essere determinato da un contatore, verrà incassata una tassa supplementare in base allo schema delle tasse.
- 3 Per il prelievo d'acqua che non sarà immessa nelle canalizzazioni pubbliche dell'acqua di scarico inquinata o delle acque meteoriche, come prelievi per l'irrigazione di orti e giardini o per l'alimentazione di stagni e biotopi o di fontane domestiche e simili, può essere autorizzata a richiesta l'installazione di un contatore d'acqua separato.
- 4 I contatori sono forniti dal Comune e rimangono di sua proprietà. La revisione degli stessi è a carico del Comune. L'accesso ai contatori va lasciato libero.
- 5 I danni ai contatori d'acqua causati per negligenza dei privati vanno a carico degli stessi. Se è contestata la misurazione del prelievo d'acqua, va effettuata una verifica ufficiale del contatore. Qualora la differenza risulti al di fuori dei limiti di tolleranza normalizzati secondo le indicazioni della Società svizzera delle industrie del gas e delle acque (SVGW/SSIGE/SSIGA), i costi della verifica vanno a carico del Comune; in caso contrario i costi sono a carico dei privati.

- 1 In linea di massima il Comune provvede nell'area allacciata alla fornitura dell'acqua per il fabbisogno normale.
- 2 Il prelievo d'acqua ad uso artigianale e industriale, nonché per ulteriori impianti con elevato fabbisogno, è soggetto ad autorizzazione speciale da parte del Comune.
- 3 Possono essere stipulate convenzioni particolari per prelievi straordinari d'acqua.

- 1 La fornitura d'acqua avviene entro i limiti consentiti dall'efficienza dei rispettivi impianti d'approvvigionamento. Non può essere garantita una pressione costante. Vanno accettate senza diritto a risarcimento le limitazioni di fornitura in caso di carenza d'acqua, guasti d'esercizio, incendi e altri motivi giustificati.
- 2 Le interruzioni e le limitazioni di fornitura conosciute in anticipo vanno comunicate tempestivamente agli utenti.
- 3 Fintanto che il Comune non è in grado di garantire l'approvvigionamento d'acqua per nuovi edifici non possono essere rilasciate licenze edilizie per nuovi edifici.

- 1 L'acqua per l'edificazione di nuove costruzioni va prelevata dall'allacciamento esistente sul fondo da edificare. In casi particolari il Municipio può autorizzare degli allacciamenti provvisori.
- 2 Il consumo d'acqua per lavori di costruzione va misurato. Per i nuovi allacciamenti e gli allacciamenti provvisori vanno installati dei contatori d'acqua.

- 1 L'acqua va usata con parsimonia da parte degli utenti.
- 2 È vietato lasciar scorrere inutilmente ed abusivamente l'acqua (p.es. al fine di evitare il gelo).
- 3 In caso di carenza d'acqua e di incendi il consumo d'acqua va ridotto al minimo indispensabile. Se necessario, il Municipio può decretare limitazioni temporanee della fornitura d'acqua.

- 1 La rete degli idranti serve quale attrezzatura per lo spegnimento di incendi ed in linea di massima non può essere utilizzata per altri scopi. A richiesta possono essere concesse delle eccezioni.
- 2 I prelievi dalla riserva antincendio per le esercitazioni del corpo dei pompieri sono da adeguare al livello d'acqua disponibile di volta in volta.
- 3 L'acqua proveniente da idranti, fontane ed altre riserve d'acqua di proprietà privata necessaria per gli interventi e gli esercizi del corpo dei pompieri va messa a disposizione gratuitamente.



- 1 L'acqua delle fontane non può essere sporcata mediante il lavaggio di oggetti non puliti. Non è consentito il lavaggio di autoveicoli presso le fontane.
- 2 I privati che utilizzano le fontane pubbliche per abbeverare il bestiame devono collaborare nella pulizia delle stesse, così come nello sgombero della neve e del ghiaccio nelle immediate vicinanze.
- 3 In caso di scarsità d'acqua le fontane vanno chiuse. Il Municipio emana, se necessario, le disposizioni necessarie.

### **3. Esercizio, manutenzione e rinnovo**

- 1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno usati in modo appropriato, accuditi, mantenuti e rinnovati tempestivamente.
- 2 Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili dell'esercizio e della manutenzione ineccepibile degli impianti.

- 1 Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'approvvigionamento idrico e di quelli privati allacciati alla sua rete di distribuzione. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.
- 2 I difetti riscontrati negli impianti pubblici vanno eliminati immediatamente dal Comune.
- 3 I difetti riscontrati negli impianti privati vanno eliminati immediatamente a proprie spese dalle proprietarie o dai proprietari di propria iniziativa o su sollecitazione del Comune.
- 4 Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi d'urgenza si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati in iscritto sui provvedimenti adottati.

- 1 Il Comune provvede al controllo periodico della qualità dell'acqua potabile (autocontrollo secondo la legislazione sulle derrate alimentari).
- 2 Il Comune adotta in generale e soprattutto in caso di prevedibile minaccia della qualità dell'acqua potabile tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli utenti.

- 1 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'approvvigionamento idrico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzioni carenti dei loro impianti.
- 2 Il Comune da parte sua è responsabile di danni causati agli impianti privati in seguito ad esercizio o manutenzione inappropriati degli impianti comunali.
- 3 È riservata inoltre la responsabilità del Comune per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile fornita agli utenti.

### **III Finanziamento**

#### **1. Impianti pubblici**

##### **1.1 Generalità**

- 1 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) degli impianti d'approvvigionamento idrico, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi. In caso di situazioni particolari, i costi residui sono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.
- 2 Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse annuali d'uso) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.
- 3 Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'approvvigionamento idrico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali d'allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultano sufficienti.
- 4 Il conto finanziario per l'approvvigionamento idrico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

- 1 Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse annuali d'uso (tassa base, tasse commisurate alla quantità) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.
- 2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente in un apposito schema (schema delle tasse), allegato al presente regolamento quale parte integrante dello stesso.

- 3 L'ammontare delle tasse base e delle tasse commisurate alla quantità sono da adeguare periodicamente da parte del Consiglio comunale entro i limiti fissati nello schema delle tasse al fabbisogno finanziario del finanziamento speciale per l'approvvigionamento idrico.

---

#### Obbligo delle tasse

Art. 24

- 1 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
- 2 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione. La fattura per progetti di cui il proprietario non risulta essere committente va recapitata alla committenza.

### **1.2. Tasse d'allacciamento**

---

#### Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

Art. 25

- 1 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'approvvigionamento idrico va versata una tantum una tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore a nuovo indicizzato dell'edificio allacciato in base al tipo di edificio, secondo la stima ufficiale ed in base all'aliquota (percentuale) fissata nello schema delle tasse.
- 2 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisce dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più il 20% ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.
- 3 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

---

#### Tasse speciali d'allacciamento

Art. 26

- 1 Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'approvvigionamento idrico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultano sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati.

- 2 Qualora per esigenze particolari di singoli fondi risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, si prelevano dalle proprietarie e dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.
- 3 L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato dall'Assemblea tramite aggiunta al presente regolamento. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni relative alle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.

## Tassazione

## Art. 27

---

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico per i nuovi edifici, nonché i pagamenti supplementari per gli ampliamenti soggetti a tassa, vengono stabiliti provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.
- 2 Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione d'allacciamento.
- 3 Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, il Municipio fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo della costruzione o in base a propri calcoli.
- 4 Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico è il valore a nuovo indicizzato del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento.
- 5 Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso, secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

## Scadenza e prelievo

## Art. 28

---

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico sono esigibili al momento dell'allacciamento dell'immobile all'impianto pubblico. Le tasse supplementari per gli ampliamenti sono esigibili al momento dell'inizio dei rispettivi lavori di costruzione.
- 2 Le tasse supplementari per gli ampliamenti sono esigibili al momento dell'inizio dei lavori.

- 3 Tasse speciali d'allacciamento sono esigibili al momento della conclusione dei lavori di costruzione degli impianti d'approvvigionamento idrico finanziati con tali tasse. Chi è soggetto al pagamento di tali tasse può essere obbligato al versamento di acconti già durante l'esecuzione dei lavori.
- 4 Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 60 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

### **1.3. Tasse annuali d'uso**

#### Tassa base

Art. 29

- 1 Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.
- 2 Per il calcolo della tassa base per gli edifici allacciati fa stato il tipo di edificio, il valore a nuovo indicizzato dell'edificio allacciato e l'ammontare delle tasse fissato periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti dello schema delle tasse.
- 3 Determinante per la tassazione è il valore a nuovo indicizzato dell'edificio secondo le indicazioni dell'ultima stima ufficiale al momento della scadenza. Qualora esso non corrisponda evidentemente alla situazione di fatto, il Municipio richiede una nuova stima.

#### Tassa commisurata alla quantità

Art. 30

1. Per gli immobili con fabbisogno idrico elevato (classe 1 secondo lo schema delle tasse allegato) la posa del contatore d'acqua è obbligatoria.

La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati appartenenti alla classe 1 è calcolata secondo il consumo di acqua fresca misurata dal rispettivo contatore d'acqua ed in base alla tassa in fr./ m<sup>3</sup> fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.

2. Gli immobili con fabbisogno idrico da basso a medio consumo (classi 2 e 3 secondo lo schema delle tasse allegato) possono essere esentati dalla posa del contatore. La tassa commisurata alla quantità sarà fissata periodicamente dal Consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse.

Per gli immobili con contatore appartenenti alle classi 2 e 3, la tassa commisurata alla quantità viene calcolata così come indicato nel cpv. 1 del presente articolo.

Per l'approvvigionamento idrico necessario le case di vacanza e le attività commerciali e varie, il cui consumo non può essere determinato da un contatore, verrà incassata una tassa in base allo schema delle tasse.

- 3 Per immobili con contatore, il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore d'acqua. Qualora un contatore d'acqua indichi un consumo d'acqua manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo d'acqua a

partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.

- 4 Il noleggio dei contatori viene fatturato separatamente in base allo schema delle tasse.

---

#### Scadenza e prelievo

Art. 31

---

- 1 Le tasse annuali d'uso e per il noleggio dei contatori sono esigibili di volta in volta alla fine dell'anno civile. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.
- 2 Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

### **1.4. Rimedi legali**

---

#### Reclami

Art. 32

---

- 1 Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune per iscritto e con motivazione.
- 2 Il Municipio esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione.

### **2. Impianti privati**

---

#### Impianti privati

Art. 33

---

- 1 I costi degli impianti privati d'approvvigionamento idrico nonché del loro allacciamento alla rete pubblica sono a carico delle/dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso d'allacciamento.
- 2 Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, le/i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.
- 3 Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte del Municipio per i piani di quartiere ed i piani d'area, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente da utilizzare in comune per ordine del Municipio.

## **IV Disposizioni esecutive e finali**

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 34

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale (votazione popolare), mentre lo schema delle tasse sarà applicato dal 1 gennaio susseguente la votazione.
- 2 Al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare il regolamento comunale azienda acqua potabile del 8 luglio 1977 e l'ordinanza per le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione dell'acqua potabile del 28 luglio 1977.
- 3 Lo schema delle tasse allegato al presente regolamento costituisce parte integrante dello stesso.

---

Approvato con votazione popolare del 25 novembre 2012.

Il Sindaco:

Il Segretario:

Dieter Suter

Dario Pesenti

In base all'art. 22 e sgg. sono prelevate le seguenti tasse:

## **Ammontare delle tasse**

### **1. Classificazione degli immobili in base al consumo d'acqua**

Classe 1:

Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come ospedali, cliniche, case di soggiorno e di cura, alberghi, lavanderie, cantine aziendali, fabbriche di bevande, caseifici, latterie, mattatoi, ristoranti, macellerie, edifici pubblici, stabilimenti industriali, edifici per imprese di costruzione con impianti di betonaggio e/o di lavaggio, autofficine con impianti di lavaggio, laboratori per la lavorazione della pietra, campeggi, piscine pubbliche, piscicoltura e simili.

Classe 2:

Edifici con medio fabbisogno d'acqua come edifici a scopo abitativo, residenze di vacanza, edifici commerciali e artigianali, medici, dentisti, negozi, imprese di costruzione, ditte di trasporti, saloni da parrucchiere, impianti pubblici per lo sport e il tempo libero, stalle e simili.

Classe 3:

Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come uffici, edifici amministrativi, edifici di culto, magazzini per materiale, rimesse, fienili, costruzioni accessorie, posteggi indipendenti, impianti privati per lo sport e il tempo libero e simili

### **2. Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico**

(Art. 25)

**Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale:**

- Oggetti di classe 1	2 %
- Oggetti di classe 2	1 %
- Oggetti di classe 3	0.50 %

### **3. Tasse annuali d'uso**

(Art. 29, 30 e 31)

#### **3.1. Tassa base (art. 29)**

**Tassa in base al valore a nuovo degli edifici allacciati secondo la stima ufficiale**

- Oggetti di classe 1	da 0.10 ‰ a 0.25 ‰
- Oggetti di classe 2	da 0.10 ‰ a 0.25 ‰
- Oggetti di classe 3	da 0.10 ‰ a 0.20 ‰



**3.2. Tassa commisurata alla quantità, per immobili con contatore (art. 30)**

**per m<sup>3</sup> di consumo d'acqua, calcolata con il seguente criterio:**

*Costo gestione annuale azienda acqua potabile, dedotto tassa base (3.1), diviso consumo totale annuale di acqua potabile in m3, dedotte le perdite*

**3.3. Noleggio di contatori**

- **Contatori dell'acqua piccoli (da 3/4 a 1 ¼ pollice)** fr. 50.-- /anno
- **Contatori dell'acqua grandi (più di 1 ¼ pollice)** fr. 80.-- /anno

**3.4. Tassa commisurata alla quantità per immobili della categoria 2 e 3 senza contatore.**

**edifici a scopo abitativo: costo per abitante calcolato con il seguente criterio:**

Costo gestione annuale azienda acqua potabile, deducendo tasse secondo 3.1 e 3.2, tasse case di vacanza, tasse attività commerciali, diviso numero abitanti senza contatore

- **abitazioni di vacanza, per unità abitativa** da fr. 100.-- a fr. 150.-- / anno
- **attività commerciali e varie**
  - a) attività ad alto consumo:  
(commerci, artigiani, negozi, esercizi pubblici con ristorazione, imprese costruzioni, ditte di trasporto) da fr. 300.-- a fr. 500.-- / anno
  - b) attività a medio consumo:  
(commerci, artigiani, negozi, bar, uffici, edifici amministrativi, studi medici, parrucchieri, magazzini per materiale e simili, saloni di cura) da fr. 150.-- a fr. 250.-- / anno
  - c) attività a basso consumo
    - edifici di culto, rimesse, costruzioni accessorie, posteggi, impianti privati per lo sport e il tempo libero da fr. 100.-- a fr. 130.-- / anno
    - stalle da fr. 30.-- a fr. 50.-- / anno
    - piscine mobili e fisse con un volume superiore a 2 m3 da fr. 6.-- a fr. 9.-- al m3/ anno